



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

61039 Piazza Perticari, 20

Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056

Partita IVA 00129020418

e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it

<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

in vigore dal 16-10-2011

- | |
|---|
| <p>➤ <i>Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29-10-2011, esecutiva</i></p> <p>➤ <i>Affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 5-10-2011 e sino al 20-10-2011</i></p> |
|---|

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Claudia Conti)

SOMMARIO

CAPO I°	GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMA	Pag. 3
Art. 1	Disposizioni generali	Pag. 3
Art. 2	Tipo delle armi in dotazione	Pag. 3
Art. 3	Numero delle armi e del munizionamento	Pag. 3
CAPO II°	MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA	Pag. 4
Art. 4	Servizi prestati con arma	Pag. 4
Art. 5	Assegnazione dell'arma	Pag. 4
Art. 6	Modalità di porto dell'arma	Pag. 4
Art. 7	Servizi di collegamento e di rappresentanza	Pag. 5
Art. 8	Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	Pag. 5
CAPO III°	TENUTO E CUSTODIA DELLE ARMI	Pag. 6
Art. 9	Assunzione in carico delle armi e del munizionamento	Pag. 6
Art. 10	Prelevamento e versamento dell'arma in dotazione	Pag. 6
Art. 11	Custodia delle armi e del munizionamento	Pag. 6
Art. 12	Doveri dell'assegnatario dell'arma	Pag. 7
Art. 13	Sostituzione delle munizioni	Pag. 7
CAPO IV°	ADDESTRAMENTO AL TIRO	Pag. 8
Art. 14	Addestramento	Pag. 8
CAPO V°	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 8
Art. 15	Comunicazione del regolamento	Pag. 8
Art. 16	Leggi ed atti regolamentari	Pag. 9
Art. 17	Entrata in vigore	Pag. 9

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I **GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMA**

Art. 1 **Disposizioni Generali**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, come modificata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 **Tipo delle armi in dotazione**

1. Il personale della Polizia Municipale, sia maschile che femminile, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è dotato, per difesa personale e per l'espletamento dei servizi di cui al successivo art. 4, di pistola semiautomatica di calibro 9x21.

Art. 3 **Numero delle armi e del munizionamento**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. Tale numero, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2, è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione, è comunicato al Prefetto di Pesaro.
4. Il Sindaco denuncia al Comando Carabinieri, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate.

CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4
Servizi prestati con arma

1. Nell'ambito del territorio comunale e in quelli nei quali il servizio è svolto in forma associata, tutti i servizi relativi all'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa nonché tutte le altre materie, la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalle leggi e dai regolamenti, possono essere svolte dagli addetti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con arma i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 5
Assegnazione dell'arma

1. L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza", con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Pesaro, per un periodo non superiore a sei anni ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.
2. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 6
Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita.
2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e in quelli nei quali il servizio è svolto in forma associata, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento ed in questo caso

l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/86, l'addetto al Servizio di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

3. Il Responsabile del Servizio, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune e in quelli nei quali il servizio è svolto in forma associata dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, possono essere svolti con l'arma in dotazione.

2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, previa comunicazione al Prefetto di Pesaro, nel caso in cui si risieda fuori dal territorio del Comune o in quelli nei quali il servizio è svolto in forma associata.

Art. 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale e in quelli nei quali il servizio è svolto in forma associata per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.

2. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.

3. Il Sindaco da comunicazione, al Prefetto di Pesaro ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, del numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, del tipo di servizio e della durata presumibile della missione.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

Assunzione in carico delle armi e del munizionamento

1. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Responsabile del Servizio (consegnatario) o, in sua vece, altro agente (sub-consegnatario), entrambi nominati con provvedimento del Sindaco, le assumerà in carico nell'apposito registro, avente pagine numerate e preventivamente vistate dal Questore di Pesaro.
2. Copia della fattura di acquisto, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nel registro, sarà allegata allo stesso.

Art. 10

Prelevamento e versamento dell'arma in dotazione

1. L'arma è prelevata presso il Responsabile del Servizio (consegnatario) o il sub-consegnatario, previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 5, nel registro di cui all'art. 9.
2. L'arma deve essere immediatamente depositata quando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto di cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto di Pesaro.
3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando dei Carabinieri, presso il quale a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 12.

Art. 11

Custodia delle armi e del munizionamento

1. Le armi non assegnate, prive di fondina e di munizioni e le munizioni stesse, sono custodite in distinti armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati nell'ufficio del Responsabile del Servizio.
2. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal Responsabile del Servizio e/o dal sub-consegnatario che provvede alla loro custodia, alla tenuta delle chiavi, dei registri ed all'effettuazione dei controlli periodici.
3. L'Autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ed ha la facoltà di eseguire le necessarie verifiche di controllo, prescrivendo quelle misure cautelari che ritiene indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12
Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al locale Comando dei Carabinieri;
custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma e delle munizioni;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 14;
 - f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e delle munizioni, al locale Comando dei Carabinieri ed al Sindaco.

Art. 13
Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Municipale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni di riserva in dotazione, custodite nell'armadio metallico corazzato, sono sostituite in media ogni sette anni.
3. Le munizioni di cui ai commi precedenti, sono usate allo scadere dei termini di cui sopra, per i tiri di addestramento e se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO AL TIRO

Art.14
Addestramento

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato, dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, al tiro a segno nazionale - sezione di Pesaro, ai sensi dell'art. 251 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
3. E' facoltà del Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto di Pesaro.
5. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere, a proprie spese.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, sarà comunicato:
 - al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, così come disposto dall'art. 11 della legge n. 65/86.
 - al Prefetto di Pesaro, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. n. 145/87.

Art. 16
Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e Decreto 18 agosto 1989 n. 341;
- alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive integrazioni e modificazioni;
- al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore il 10° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.”